

Regione Lazio - Delib. C.R. n. 62 del 4 luglio 2001. Artt. 50 bis e 50 ter

Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato.

(...)

Capo XIII-bis - Sedute dell'aula, delle commissioni consiliari e degli organi interni del consiglio in modalità telematica ⁽¹⁷⁾

Art. 50-bis

Convocazione e svolgimento delle sedute dell'Aula e delle commissioni consiliari in modalità telematica ⁽¹⁸⁾.

1. Nel caso in cui l'Aula, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, non possa riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, convoca la relativa seduta in modalità telematica.

2. Per "seduta in modalità telematica" si intende la seduta con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e attraverso il collegamento audio-video simultaneo fra tutti i partecipanti nonché idonei a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.

3. La convocazione della seduta e la documentazione funzionale allo svolgimento della stessa sono trasmesse nei termini previsti dal presente regolamento con strumenti informatici e telematici che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario della relativa trasmissione.

4. La seduta in modalità telematica dell'Aula si svolge con la partecipazione in presenza, presso la sede del Consiglio, del Presidente del Consiglio regionale e di almeno un Vicepresidente e due consiglieri segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, nonché di un componente della Giunta regionale.

5. La votazione nel corso delle sedute in modalità telematica ha luogo, di norma, per appello nominale.

6. Ai fini dello svolgimento della seduta dell'Aula in modalità telematica occorre assicurare, in particolare:

a) che sia accertata l'identità dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e garantita la continua interazione tra gli stessi nelle fasi di discussione e di votazione;

b) che siano verificate le maggioranze richieste dal presente regolamento per la validità delle deliberazioni;

c) la possibilità effettiva e continua da parte dei consiglieri regionali, con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, di intervenire nella discussione e di votare;

d) la possibilità effettiva e continua da parte dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale di esercitare le proprie funzioni;

e) adeguate forme di tracciabilità e di pubblicità delle sedute;

f) il rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

7. Nel caso in cui le commissioni consiliari, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, non possano riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente della commissione consiliare, sentito il Presidente del Consiglio regionale, convoca la relativa seduta in modalità telematica con la partecipazione a distanza dei componenti, compreso il Presidente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. Nel caso in cui ricorrano le medesime situazioni di cui al comma 7, il Presidente della commissione consiliare, sentiti il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza della commissione, può convocare la relativa seduta in modalità telematica in forma mista con la partecipazione a distanza di una parte dei componenti e in presenza, presso la sede del Consiglio regionale, di un'altra parte tra cui almeno il Presidente e un componente dell'Ufficio di presidenza della commissione.

9. La seduta in modalità telematica delle commissioni consiliari, anche in forma mista, si svolge secondo le modalità previste per l'Aula dal presente articolo, in quanto compatibili.

10. La seduta in modalità telematica delle commissioni consiliari si considera svolta, in via convenzionale, nella sede istituzionale del Consiglio regionale.

11. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale detta, con propria deliberazione, le disposizioni attuative del presente Capo e, in particolare, individua:

a) i sistemi che rendono possibile il regolare svolgimento della seduta in modalità telematica dell'Aula e delle commissioni consiliari nel rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

b) i sistemi che consentano il rispetto delle forme di tracciabilità e di pubblicità di cui al comma 6, lettera e);

c) le modalità di trasmissione della convocazione della seduta dell'Aula e delle commissioni consiliari nonché della documentazione funzionale al loro svolgimento.

(17) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 50-bis e 50-ter), è stato aggiunto dall'art. 1 dell'allegato A alla Delib.C.R. 7 maggio 2020, n. 1.

(18) Il Capo XIII-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 50-bis e 50-ter, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1 dell'allegato A alla Delib.C.R. 7 maggio 2020, n. 1.

Art. 50-ter

Sedute degli organi interni del Consiglio regionale in modalità telematica anche in forma mista. Rinvio ⁽¹⁹⁾

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, alle sedute dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, del Comitato regionale di controllo contabile e degli altri organi interni del Consiglio regionale, in quanto compatibili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rinvia alle ulteriori disposizioni del regolamento.

(19) Il Capo XIII-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 50-bis e 50-ter, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1 dell'allegato A alla Delib.C.R. 7 maggio 2020, n. 1.

(...)